



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

P.I.01654230273

Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

C.F. 90000660275

ORDINANZA N. 110 DEL 14-12-2020

Oggetto: Adozione Piano di Gestione per i mercati di Pianiga, Mellaredo e Cazzago, posteggi isolati su aree pubbliche in forma itinerante. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 167 del 10.12.2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- Con delibera di giunta comunale n. 32 del 21 Aprile 2020, “Approvazione del piano di gestione dell’ afflusso nelle aree di mercato settimanale per contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da virus COVID-19” sono state definite le modalità di gestione ai fini dell’ emergenza delle aree mercatali per i soli operatori del settore alimentare;
- Con ordinanza del Sindaco n. 44 del 27 Aprile 2020, si adottava il Piano mercatale a seguito dell'emanazione di normative nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Con l’ ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 Novembre 2020, avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”, nelle misure a carattere generale è stato disposto quanto segue:

“E’ fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che prevedale seguenti condizioni minimali;

- a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020;”

- Con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 156 del 24 novembre 2020, avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, è stato previsto al punto 4, quanto segue:

“È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020;”

- Con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 167 del 10 dicembre 2020, avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, è stato previsto alla lettera B, quanto segue:

“È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020;”

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

RITENUTO :

1. di rinnovare le misure già adottate con l' Ordinanza n. 44 del 27 Aprile 2020, con l' ordinanza n. n. 103 del 16 Novembre 2020 e con l' Ordinanza n.104 del 27/11/2020
2. di precisare, ai fini del presente piano per il Mercato di Pianiga Capoluogo, che:
 - viene predisposto un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - viene predisposta adeguata perimetrazione con barriere e nastro bianco/rosso;
 - la sorveglianza per il controllo dell'accesso/uscita, per il rispetto del divieto di assembramento, per l'utilizzo di mascherine ed in generale per le misure di prevenzione a carico degli operatori è affidata alla Polizia Locale e al Gruppo Volontari Protezione Civile;
 - vengono applicate le indicazioni di cui alla scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, ritenendo di individuare quale fascia di rispetto per ogni posteggio, l'area antistante allo stesso, della larghezza di metri 1 x la lunghezza di ciascun posteggio;
3. necessario precisare, ai fini del presente piano per il Mercato di Mellaredo e Cazzago, che:
 - viene predisposto un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - viene predisposta adeguata perimetrazione con barriere e nastro bianco/rosso;
 - la sorveglianza per il controllo dell'accesso, per il rispetto del divieto di assembramento, per l'utilizzo di mascherine ed in generale per le misure di prevenzione a carico degli operatori è affidata alla Polizia Locale e al dal Gruppo Volontari Protezione Civile;
 - vengono applicate le indicazioni di cui alla scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, ritenendo di individuare quale fascia di rispetto per ogni posteggio, l'area antistante allo stesso, della larghezza di metri 1 x la lunghezza di ciascun posteggio;
4. necessario precisare, ai fini del presente piano per i posteggi isolati e commercio itinerante su aree pubbliche, che:
 - vengono applicate le indicazioni di cui alla scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, ritenendo di individuare quale fascia di rispetto per ogni posteggio, l'area antistante allo stesso, della larghezza di metri 1 x la lunghezza di ciascun posteggio;
5. il presente piano sia consegnato ai commercianti, con allegata la scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, riportante nel dettaglio le misure obbligatorie a carico dei titolari di posteggio;
 - la sorveglianza per le misure di prevenzione è affidata alla Polizia Locale e al Gruppo Volontari Protezione Civile;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. di adottare, per il mercato di Pianiga, il seguente piano:
 - viene predisposto un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - viene predisposta adeguata perimetrazione con barriere e nastro bianco/rosso;
 - la sorveglianza per il controllo dell'accesso, per il rispetto del divieto di assembramento, per l'utilizzo di mascherine ed in generale per le misure di prevenzione a carico degli operatori è affidata alla Polizia Locale e dal Gruppo Volontari Protezione Civile
 - vengono applicate le indicazioni di cui alla scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, ritenendo di individuare quale fascia di rispetto per ogni posteggio, l'area antistante allo stesso, della larghezza di metri 1 x la lunghezza di ciascun posteggio;
 - il presente piano sia consegnato ai commercianti, con allegata la scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, riportante nel dettaglio le misure obbligatorie a carico dei titolari di posteggio;

2. di adottare, per il mercato di Mellaredo e Cazzago, il seguente piano:
 - viene predisposto un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - viene predisposta adeguata perimetrazione con barriere e nastro bianco/rosso;
 - la sorveglianza per il controllo dell'accesso, per il rispetto del divieto di assembramento, per l'utilizzo di mascherine ed in generale per le misure di prevenzione a carico degli operatori è affidata alla Polizia Locale coadiuvata, per il controllo degli accessi, dal Gruppo Volontari Protezione Civile;
 - vengono applicate le indicazioni di cui alla scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, ritenendo di individuare quale fascia di rispetto per ogni posteggio, l'area antistante allo stesso, della larghezza di metri 1 x la lunghezza di ciascun posteggio;
 - il presente piano sia consegnato ai commercianti, con allegata la scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, riportante nel dettaglio le misure obbligatorie a carico dei titolari di posteggio;

3. di adottare, per i posteggi isolati e commercio itinerante su aree pubbliche, il seguente piano:
 - vengono applicate le indicazioni di cui alla scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, ritenendo di individuare quale fascia di rispetto per ogni posteggio, l'area antistante allo stesso, della larghezza di metri 1 x la lunghezza di ciascun posteggio;
 - il presente piano sia consegnato ai commercianti, con allegata la scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020, riportante nel dettaglio le misure obbligatorie a carico dei titolari di posteggio;
 - la sorveglianza per le misure di prevenzione è affidata alla Polizia Locale e al Gruppo Volontari Protezione Civile;

4. di stabilire, che il presente provvedimento **ha effetto dal 14 dicembre 2020 ore 24.00 e fino al 15 gennaio 2021 ore 24.00**, salvo proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio e alle disposizioni regionali in merito;

5. Copia della presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza e conoscenza:
- al Servizio di Protocollo;
 - all'area LL.PP.-Manutenzione- Patrimonio – Protezione Civile;
 - agli operatori interessati dal presente provvedimento;
 - alla Prefettura di Venezia;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Dolo;
 - al Gruppo Comunale Protezione Civile di Pianiga;
 - alle Associazioni di categoria dei commercianti territorialmente competenti

D I S P O N E

- L'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Tenenza dei Carabinieri di Dolo, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Venezia ed alla Città Metropolitana di Venezia e al Gruppo Comunale Protezione Civile di Pianiga;
- La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, e secondo quanto previsto art. 13 legge 689/81;
- La Polizia Locale del Comune di Pianiga è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa